

ADEMPIMENTI

Ultimi giorni per inviare la dichiarazione aiuti di Stato Covid-19

di Alessandro Bonuzzi

Special Event

REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE

[Scopri di più >](#)

Entro il **prossimo 30 novembre** deve essere presentato il modello di **autodichiarazione ex articolo 47 D.P.R. 445/2000** per attestare il rispetto dei limiti degli **aiuti di Stato Covid-19** fissati a livello europeo dalla **Commissione Ue**.

Si tratta, in particolare:

- del limite statuito per la **Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”** del Quadro temporaneo, pari a 800.000 euro per il periodo 1° marzo 2020 – 27 gennaio 2021 e a 1,8 milioni di euro per il periodo 28 gennaio 2021 – 30 giugno 2022;
- del limite previsto per la **Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”** del Quadro temporaneo, pari a 3 milioni di euro per il periodo 1° marzo 2020 – 27 gennaio 2021 e a 10 milioni di euro per il periodo 28 gennaio 2021 – 30 giugno 2022.

L'autodichiarazione deve essere **trasmessa** esclusivamente in modalità **telematica** tramite il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline) **direttamente dal contribuente** ovvero tramite un **intermediario abilitato**.

Il modello di autodichiarazione è stato recentemente **aggiornato** ad opera del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dello scorso 25 ottobre; ciò al fine di accogliere le numerose **richieste di semplificazione** avanzate dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.

Il nuovo modello **sostituisce** quello precedente approvato con il [Provvedimento del 27 aprile 2022](#) con decorrenza dal **27 ottobre 2022**; tuttavia, la **nuova modalità di compilazione semplificata** che porta con sé, destinata alla gran parte dei contribuenti, è **facoltativa**. Ne consegue che:

- la nuova modalità compilativa semplificata **può** – si tratta dunque di una facoltà - essere adottata **dallo scorso 27 ottobre**;
- il contribuente ha facoltà di compilare il nuovo modello secondo le **modalità “ordinarie” non semplificate anche successivamente allo scorso 27 ottobre**;
- laddove l'autodichiarazione fosse stata **inviata prima del 27 ottobre 2022** utilizzando il vecchio modello, **non è necessario** procedere ad alcun **reinvio**.

La **modalità semplificata** di compilazione del nuovo modello di autodichiarazione consiste nella possibilità di barrare la **nuova casella ES**, presente all'inizio del riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000" successivo al riquadro dedicato all'indicazione del rappresentante firmatario, beneficiando del conseguente **esonero dalla compilazione del quadro A** e quindi dall'**indicazione del dettaglio degli aiuti fruiti**.

I contribuenti che possono barrare la **casella ES** sfruttando la **semplificazione** sono coloro che:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto **uno o più aiuti** tra quelli indicati nel quadro A del modello di autodichiarazione;
- per nessuno degli aiuti ricevuti **non intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo**;
- per l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti, **non hanno superato i massimali della Sezione 3.1** (800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1,8 milioni di euro dal 28 gennaio 2021).

Attenzione, sono **esclusi** dall'**esonero** gli **aiuti Imu** elencati nel quadro A; pertanto, i corrispondenti **righi** vanno comunque **compilati** laddove il contribuente abbia **beneficiato** degli stessi.

Inoltre, in caso di barratura della casella ES, resta fermo l'obbligo di compilare il **prospetto “Aiuti di Stato”** presente nel **quadro RS** del **modello Redditi 2022**. Ciò si rende necessario proprio per la **mancata compilazione** del **quadro A** del modello di autodichiarazione, con la conseguente assenza delle informazioni relative ai **campi 5 “Settore” e 6 “Codice attività”** del quadro A medesimo.

In altri termini, quindi, la **modalità semplificata** di compilazione dell'autodichiarazione determina l'**obbligo** di compilazione del prospetto **“Aiuti di Stato”** del modello Redditi 2022.

Nel caso in cui sia **già** stato **compilato e inviato** il **modello Redditi 2022** senza indicazione **degli aiuti** nel prospetto **“Aiuti di Stato”**, l'autodichiarazione:

- va presentata con il **quadro A compilato** e con le informazioni relative ai **campi 5 e 6**; oppure, in alternativa,
- può essere compilata in **modalità semplificata**, presentando un **modello Redditi 2022 integrativo o correttivo nei termini** che riporti nel prospetto **“Aiuti di Stato”** gli aiuti fruiti.

È poi opportuno ricordare che i contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** delle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni di cui all'[articolo 5, commi da a 1 a 9, D.L. 41/2021](#), devono presentare l'autodichiarazione:

- entro il prossimo **30 novembre** oppure
- entro il **termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata**, laddove fosse successivo al 30 novembre 2022.

Laddove il **termine di 60 giorni** cada **successivamente al 30 novembre** 2022 e il contribuente interessato abbia **beneficiato** anche di **altri aiuti** tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A, va presentata:

- una **prima autodichiarazione** entro il prossimo 30 novembre;
- una **seconda autodichiarazione**, dopo il 30 novembre 2022 ma entro 60 giorni dal pagamento delle somme definite in via agevolata, sempreché la definizione agevolata non sia già indicata nella prima autodichiarazione.

La **seconda dichiarazione non va presentata** nel caso in cui nella **prima dichiarazione** sia **barrata**, avendone i requisiti, la **casella ES**.

Qui di seguito si riporta un esempio di **modello di autodichiarazione** compilato da un contribuente che sfrutta la **compilazione semplificata** e che “denuncia” un altro soggetto appartenente alla medesima “**impresa unica**”.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- ES) di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).
- A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.
oppure
 che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente rife rito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.
oppure
 che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente rife rito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

Codice fiscale	
B1	00606000000